

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA SICILIA

ORIGINALE

PALERMO

MOTIVI AGGIUNTI

NEL RICORSO R.G. N. 3878/15 SEZ. I

dei Sigg.ri AGRUSA SALVATORE, nato a Carini (Pa) il 03/12/1967 cod. fisc. GRS SVT 67T03 B780F, BADALAMENTI DOMENICO nato a Paez (Venezuela) il 23/03/1964 cod. fisc. BLD DNC 64C23 Z614L, BILLECI SILVANA nata a Palermo il 23/04/1967 cod. fisc. BLL SVN 67D63 G273T, CUNEO ROSALIA nata a Palermo il 09/10/1964 cod. fisc. CNU RSL 64R49 G273V, GENOVA ROSALIA nata a Carini (Pa) il 03/12/1969 cod. fisc. GNV RSL 69T43 B780Y, LA SPINA ANTONINO nato a Palermo il 30/10/1963 cod. fisc. LSP NNN 63R30 G273W, LEGGIO DANIELA nata a Carini (Pa) il 25/11/1968 cod. fisc. LGG DNL 68S65 G273I, LENTINI ANGELA nata a Carini (Pa) il 15/11/1970 cod. fisc. LNT NGL 70S55 B780O, LO PICCOLO ALFONSA nata a Palermo il 30/05/1964 cod. fisc. LPC LNS 64E70 G273E, MONTEROSSO ROSA nata a Carini il 05/10/1964 cod. fisc. MNT RSO 64R45 G273B, RANDAZZO MARIA nata a Palermo il 10/01/1967 cod. fisc. RND MRA 67A50 G273Y, RASURA ADALGISA nata a Palermo il 24/08/1969 cod. fisc. RSR DGS 69M64 G273W,

ROCELLA BEATRICE nata a Palermo il 15/10/1962 cod. fisc. RCC BRC 62R55 G273A, **RUSSO MARIA RITA** nata a Hoddesdon (G.B.) il 06/04/1963 cod. fisc. RSS MRT 63D46 Z114A, tutti elettivamente domiciliati in Palermo, Viale Libert , 171 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Immordino (cod. fisc. MMR GNN 62A23 B429H), giovanniimmordino@pec.it, fax 091348811, che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giuseppe Immordino (cod. fisc. MMR GPP 63P18 B429G), giuseppeimmordino@pec.it, fax 091348811 e all'Avv. Giuseppe Nicastro (NCS GPP 79C05 I441T), giuseppenicastro@pec.it, fax 091348811 per mandato in calce al ricorso introduttivo

CONTRO

l'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO
– **A.S.P. N. 6**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Li Vigni e Francesca Lubrano;

E NEI CONFRONTI DI

- **COLOMA SERGIO** nato a Palermo il 19/07/1968 cod. fisc. CLMSRG68L19G273K, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Nocito;
- **PELLITTERI LUIGI** nato a Palermo il 13/05/1962 cod. fisc. PLLLGU62E13G273T, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Nocito;
- **SCALIA FILIPPO** nato a Palermo il 12/02/1969 cod. fisc. SCLFPP69B12G273S, rappresentato e difeso dall'Avv.

Antonino Nocito;

- **BARCELLONA RITA** nata a Palermo il 20/08/1969 cod. fisc. BRCRTI69M60G273F, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Nocito;

- **DI TRAPANI ROSARIO** nato a Palermo il 25/06/1967 cod. fisc. DTRRSR67H25G273D, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Nocito;

PER L'ANNULLAMENTO

- della delibera del Direttore Generale n. 953 dell'1.12.2015 di modifica parziale della deliberazione n. 467 del 15.5.2015, modificata con deliberazione n. 753 del 30.9.2015 e n. 840 del 23.10.2015 avente ad oggetto "concorso interno, per titoli e prova pratica di idoneità, riservato al personale in atto in servizio presso l'ASP di Palermo per la stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di n. 17 posti di Operatore Tecnico (Ctg. B): CED e di presa d'atto dei verbali ed approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori" nella parte in cui gli odierni ricorrenti, già collocati in posizione utile e per la maggior parte vincitori del concorso *de quo*, sono stati invece collocati in posizione meno favorevole;

- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

FATTO

M) Con il ricorso introduttivo del presente giudizio (rg n. 3878/2015) è stata impugnata la delibera del Direttore Generale n. 753 del 30.9.2015 di modifica parziale della deliberazione n. 467 del 15.5.2015 nonché la delibera del Direttore Generale n. 840 del 23.10.2015 di modifica parziale delle deliberazioni n.

467 del 15.5.2015 e n. 753 del 30.9.2015.

N) L'ASP, una volta costituitasi in giudizio, ha depositato la della delibera (oggi impugnata) del Direttore Generale n. 953 dell'1.12.2015 di modifica parziale della deliberazione n. 467 del 15.5.2015, modificata con deliberazione n. 753 del 30.9.2015, n. 775 del 9.10.2015 e n. 840 del 23.10.2015.

Con tale provvedimento, l'ASP conferma per tutti i ricorrenti la mancata valutazione del periodo sopra menzionato (dal 27.12.1991 al 28.3.1996) "in quanto attività prestata tramite cooperativa".

I provvedimenti impugnati sono insanabilmente illegittimi e vanno annullati per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 23 L. 67/88, DELL'ART. 3 L. N. 241/90 E SS.MM.II., DELL'ART. 3 L.R. N. 10/91 E DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL VERBALE DEL 12/03/2014 CON I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, CRITERI ULTERIORMENTE CONFERMATI DAL VERBALE DEL 30/07/2014.

Con il provvedimento oggi impugnato, l'ASP ha confermato per tutti i ricorrenti la mancata valutazione del periodo sopra menzionato (dal 27.12.1991 al 28.3.1996) con la seguente

motivazione: "in quanto attività prestata tramite cooperativa".

Le difese spiegate dall'ASP con la memoria depositata di recente (e la relazione predisposta dall'area risorse umane per l'ufficio contenzioso del 10.12.2015) chiariscono e ulteriormente illustrano tale palesamente illogica motivazione.

In buona sostanza, a dire dell'ASP, tale periodo di servizio, innegabilmente svolto, non è stato valutato "trattandosi di attività svolta dai ricorrenti non direttamente ma tramite cooperativa, con assegnazione di essi dalla Cooperativa di appartenenza (SIA di Carini) presso i vari enti utilizzatori, nello specifico presso le ex unità sanitarie locali".

Il "pensiero" dell'Amministrazione sanitaria è quindi assolutamente chiaro.

Non potendo contestare lo svolgimento del servizio svolto "presso le ex unità sanitarie locali" si agita oggi una diversa motivazione a sostegno della decisione di decurtare il punteggio già attribuito: il servizio è stato sì svolto (come d'altronde comprovato dalla documentazione depositata dagli stessi ricorrenti e attestato del Centro per l'Impiego) ma "non direttamente ma tramite cooperativa".

La motivazione rende definitivamente chiara l'illogicità e l'insanabile illegittimità degli atti impugnati.

a) Ed invero, come si è già detto sin dalla proposizione del ricorso, l'art. 23 L. 67/88 prevede(va) che vi fosse una "impresa responsabile dell'attuazione del progetto" (comma 3 lett. c) e "attuate da imprese anche cooperative" (comma 2) sicché i progetti di utilità collettiva non potevano essere svolti senza

il tramite (almeno) di una cooperativa.

I giovani interessati, quindi, **non potevano svolgere alcun servizio "direttamente" ma dovevano associarsi e consorziarsi** e poi era la Cooperativa che chiedeva l'approvazione del progetto e diveniva di fronte all'Amministrazione "Ente attuatore" e cioè "responsabile dell'attuazione del progetto".

Ma ciò non toglie che il servizio è stato svolto dai ricorrenti (d'altronde la Cooperativa, essendo una persona giuridica, e cioè una realtà immateriale, non avrebbe potuto svolgere alcun "servizio" se non tramite le persone fisiche, odierni ricorrenti).

Tanto basterebbe per comprendere la manifesta illogicità della motivazione che sorregge il provvedimento impugnato.

b) Vi è una ulteriore ragione che rende la delibera impugnata del tutto illogica.

Come si evince dal Protocollo di Intesa stipulato in data 21.12.2011 e le OO.SS. il bando di concorso si inserisce nell'ambito delle "procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale in servizio presso le aziende del SSR appartenente alla categoria dei lavoratori socialmente utili" del cd. "bacino lsu".

Si tratta, cioè, di una procedura concorsuale "per titoli e prova pratica, nel rispetto nei principi contenuti nel comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001".

In buona sostanza, si tratta di una procedura di stabilizzazione (avente però natura concorsuale, in omaggio all'art. 97 Cost. e

all'art. 35 D.Lgs. n. 165/2001, e agli artt. 17 commi 10-11-12 del D.L. 1-7-2009 n. 78 conv. In L. n. 102/2009 e degli artt. 5 e 6 L.R. n. 24/2010).

Nell'ambito di tali misure di stabilizzazione del personale precario del cd. "bacino Isu" era certamente necessario il pubblico concorso e la prova pratica in quanto evidentemente non svolte all'atto dell'assunzione.

Ed infatti, com'è noto, al fine di rispettare il canone costituzionale di cui all'art. 97 Cost. il legislatore ha previsto due tipologie di stabilizzazione:

- quelle "dirette", tramite cioè mera valutazione del servizio svolto e redazione di una graduatoria, prive quindi di qualsiasi carattere di selezione e comparazione;

- quelle "indirette", e cioè "strutturate come procedura concorsuale a tutti gli effetti, in ragione della previsione di una prova pratica" e della valutazione dei titoli di studio e di servizio, come quella oggetto del presente giudizio (cfr. TAR Campania Napoli sez. V, 25 novembre 2015, n. 2085; TAR Calabria Reggio Calabria ord. n. 297/2011; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sez. I, 11 settembre 2012, n. 00575; Cassazione civile, Sezioni unite, 1° luglio 2010 n. 15648, che conseguentemente affermano la giurisdizione del Giudice Amministrativo in subiecta materia), ed in omaggio alle suddette previsioni normative che impongono la stabilizzazione previo espletamento di prove selettive qualora il personale sia stato assunto a tempo determinato mediante procedure diverse (come nel caso degli ex Isu).

Ora, affermare di voler “stabilizzare” gli ex lsu e poi negare la valutazione del periodo svolto “trattandosi di attività svolta dai ricorrenti non direttamente ma tramite cooperativa” è semplicemente un controsenso logico.

Ed infatti, l'unico servizio che gli ex lsu potevano svolgere è quello svolto a favore di vari enti pubblici (come le ex aa.ss.ll.) tramite la cooperativa, sicché negare la valutazione di tale servizio significa anche negare l'astratta possibilità della stabilizzazione di tale personale precario che invece l'ASP e l'Assessorato Regionale alla Salute (in omaggio alle calendate previsioni normative) hanno inteso espressamente perseguire.

Seguendo l'errato ed illogico ragionamento dell'Ufficio Risorse Umane dell'ASP si dovrebbe concludere che non sarebbe possibile stabilizzare gli ex lsu neppure tramite una procedura concorsuale, ma così evidentemente non è, per stessa ammissione dell'Amministrazione Regionale che, in accordo con le Organizzazioni Sindacali, ha inteso proprio stabilizzare gli ex LSU, con buona pace delle illogiche motivazioni contenute nella delibera impugnata.

e) Non osta alla valutazione di tale periodo di servizio la previsione del bando (che l'Amministrazione rimprovera ai ricorrenti di non aver tempestivamente impugnato) che inserisce tra i requisiti specifici di ammissione che “Per tutti i profili professionali a concorso i candidati devono risultare in servizio a tempo determinato alla data del 31.12.2010 presso l'ASP di Palermo con contratto quinquennale di diritto privato ex l.s.u. di catg. A, Ctg. B e Bs, nonché in possesso dei titoli di studio di

seguito specificati in relazione al profilo per cui si concorre”.

I ricorrenti sono tutti in possesso di tale requisito, sicché non avevano alcun onere di impugnazione del bando.

Né tantomeno si comprende che cosa c’entri tale requisito specifico di ammissione con la mancata valutazione del periodo di servizio sopra specificato svolto a favore dell’ex ASL di Carini come lsu.

d) La decisione dell’Amministrazione è quindi del tutto illogica e contraddittoria con quanto stabilito dalla stessa Commissione Giudicatrice nel verbale del 12.3.2014 di predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli (attribuzione di un punteggio pari a 0,01 per ogni giorno di effettivo servizio).

È stato infatti specificato che “La Commissione decide che per settore pubblico si intende il servizio prestato presso enti pubblici” e che il servizio presso le cooperative sarebbe stato considerato “là dove la cooperativa ha avviato progetti di pubblica utilità ... solo quando resi nel SSN o Enti pubblici (esempio: progetti avviato presso ex U.S.L.)”.

Tale è il caso dei ricorrenti, ai quali per l’intero periodo di servizio va attribuito il punteggio sopra indicato.

Non si sa bene in forza di quali risultanze e di quale ragione, con le deliberazioni oggi impuginate ai ricorrenti è stato sottratto il punteggio per il servizio svolto dal 27.12.1991 al 28.3.1996.

In realtà, come si evince dalla documentazione depositata gli odierni ricorrenti hanno prestato servizio nel periodo in

questione (dal 27.12.1991 al 28.3.1996) presso l'ex U.S.L. n. 56 di Carini.

Assunti dalla Cooperativa S.I.A., "Ente Attuatore" dei progetti di utilità collettiva sopra menzionati, svolti presso l'Unità Sanitaria Locale 56 di Carini (oggi ASP di Palermo), anche nel periodo dal 27.12.1991 al 28.3.1996, i ricorrenti hanno svolto lavori socialmente utili al servizio e presso l'Unità Sanitaria Locale 56 di Carini (oggi ASP di Palermo) ai sensi dell'art. 23 L. n. 67/88. Si è trattato del progetto di utilità collettiva "Censimento sulla situazione degli anziani nella USL 56" ai sensi dell'art. 23 L. 67/88, successivamente prorogato (ed infine trasformato nel progetto di sistemazione e informatizzazione dell'archivio generale e di quelli correnti dei vari uffici della medesima Amministrazione).

Tale servizio è stato ritualmente autodichiarato dai ricorrenti e dimostrato dalla documentazione depositata in giudizio, che smentisce platealmente le affermazioni dell'ASP (senza dire che il Distretto di Carini ha semplicemente affermato di non essere in possesso della documentazione cartacea attestante il periodo di servizio svolto).

Ma oggi la stessa Amministrazione, negando la valutazione del suddetto servizio "trattandosi di attività svolta dai ricorrenti non direttamente ma tramite cooperativa" implicitamente riconosce che il servizio è stato innegabilmente svolto.

In sede di accertamenti e verifiche in ordine ai servizi prestati e autodichiarati, l'ASP avrebbe dovuto semplicemente chiedere i

dati al Centro per l'impiego di Carini e incrociare due dati e cioè: a) quelli attestati dal Centro per l'Impiego di Carini (che, con certificazioni del 17.11.2015 rilasciate agli odierni ricorrenti, ha attestato lo svolgimento del servizio svolto presso la Cooperativa S.I.A., come si è detto "Ente Attuatore" dei progetti di utilità collettiva sopra menzionati, svolti presso l'Unità Sanitaria Locale 56 di Carini (oggi ASP di Palermo), anche nel periodo dal 27.12.1991 al 28.3.1996) e b) le delibere dell'USL 56 di Carini (oggi ASP 6 di Palermo) che ha approvato i progetti di utilità collettiva svolti dai ricorrenti nell'ambito della Cooperativa.

Com'è noto, infatti, l'art. 23 L. 67/88 prevede(va) che vi fosse una "impresa responsabile dell'attuazione del progetto" (comma 3 lett. c) e "attuate da imprese anche cooperative" (comma 2) sicchè i progetti di utilità collettiva non potevano essere svolti senza il tramite (almeno) di una cooperativa.

I giovani interessati, quindi, si associavano e consorziavano e poi era la Cooperativa che chiedeva l'approvazione del progetto e diveniva di fronte all'Amministrazione "Ente attuatore" e cioè "responsabile dell'attuazione del progetto".

Orbene, l'unico servizio che la Cooperativa ha svolto nel periodo in questione è proprio quello a favore dell'USL 56 di Carini.

E risulta *per tabulas* che il progetto della Cooperativa S.I.A. sia stato approvato dagli organi dell'USL 56 di Carini ed espletato regolarmente a favore della medesima Amministrazione.

Ne discende che i ricorrenti hanno svolto proprio a servizio di

tale Amministrazione del SSN/SSR l'attività lavorativa suddetta e non poteva subire alcuna decurtazione del punteggio.

Occorre aggiungere, poi, che neppure l'ASP dubita del servizio svolto (per la medesima ragione e in forza del medesimo progetto di utilità collettiva approvato dall'ex USL 56 di Carini con gli atti sopra indicati) per il periodo successivo.

Ne discende, quindi, che trattandosi di un **progetto unico (e cioè approvato e deliberato con la stessa delibera) ed effettivamente svolto (come si evince dalla certificazione del Centro per l'impiego di Carini del 17.11.2015) non poteva l'ASP valutarlo con riferimento ad un periodo e non anche per il periodo immediatamente antecedente.**

Si consideri, poi, che i progetti avevano una durata prevista dalla legge (e dai provvedimenti di approvazione) sicché non potevano iniziare ex abrupto, ma avevano un inizio e una fine assolutamente ben determinata (e nel caso che ci occupa, peraltro, attestata dal Centro per l'impiego di Carini).

Né tantomeno vi potrebbero essere dubbi in ordine ai soggetti che hanno svolto il servizio in quanto, in disparte quanto si è detto in ordine alle certificazioni anche di recente rilasciate dal Centro per l'impiego di Carini (che attesta l'assoluta veridicità e correttezza delle autodichiarazioni dei ricorrenti) l'elenco dei lavoratori socialmente utili impiegati nei suddetti progetti di utilità collettiva risulta dalla documentazione in possesso della stessa Amministrazione (ex USL 56 di Carini), e cioè dalle delibere di approvazione del progetto, dalla corrispondenza con la Cooperativa, dai fogli di presenza, dal libretto di lavoro,

ecc... Giova, infine, considerare che in forza delle successive trasformazioni e successioni l'ex USL 56 di Carini (oggi Distretto 34 di Carini dell'ASP 6 di Palermo) fa parte della medesima Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (oggi ASP 6 a seguito della L.R. n. 5/2009).

Sicchè, in sede di verifica delle autodichiarazioni ritualmente prodotte dai ricorrenti in sede di presentazione della domanda, l'Amministrazione sanitaria avrebbe dovuto chiedere semplicemente "a se stessa" i necessari "chiarimenti", posto che le verifiche andavano effettuate con i documenti in possesso del medesimo Distretto 34 di Carini (sempre che la documentazione che oggi si deposita sia stata conservata negli archivi e ritrovata).

In buona sostanza, si applicano al caso di specie l'art. 6 comma 1 lett. b) e l'art. 18 L. n. 241/90 ss.mm.ii. (così come recepiti dalla L.R. n. 10/91) nonché l'art. 43 DPR n. 445/2000 che obbligano l'Amministrazione ad accertare di ufficio i fatti, ben inteso che i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente.

Se anche, quindi, il Distretto 34 di Carini non avesse confermato lo svolgimento del servizio in tale periodo tale nota sarebbe illegittima (e sconfessata dall'abbondantissima documentazione che si deposita), al pari degli atti oggi impugnati. Senza dire che il Distretto 34 di Carini non poteva non convalidare e/o confermare lo svolgimento del servizio

anche per tale periodo.

Ne discende, quindi, l'insanabile illegittimità degli atti impugnati.

Istanza di sospensione e/o di adozione di misure cautelari atipiche.

Dalle superiori considerazioni è evidente che il ricorso e i presenti motivi aggiunti siano assistiti dal prescritto *fumus boni iuris*.

Grave ed irreparabile risulta il danno che deriverebbe dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, i cui effetti sarebbero del tutto irreparabili, tenuto conto dei tempi per la decisione del ricorso nel merito e dei beni giuridici compromessi.

Ed infatti, la mancata attribuzione del punteggio decurtato, con conseguente impossibilità di risultare vincitori, priva i ricorrenti di qualsiasi sicurezza di vita, con effetti assolutamente devastanti sulla loro vita professionale e familiare.

Ed infatti in una situazione di crisi economica è a tutti evidente la drammaticità della situazione determinata dagli atti impugnati che, dopo aver correttamente collocato i ricorrenti tra i vincitori del concorso, ha frustrato aspettative e speranze nutrite ormai da decenni.

La deteriore posizione ottenuta in graduatoria determina danni esistenziali e morali che nessun ristoro economico potrebbe mai riparare, attesa la frustrazione del diritto costituzionale al lavoro e alla possibilità di un pieno ed armonico sviluppo della loro personalità.

Di contro nessun danno subirebbe l'ASP atteso che la modifica della graduatoria imporrebbe una mera sostituzione dei soggetti vincitori, consentendo la continuità del servizio e dell'organico. In altri termini, "i bisogni sanitari della collettività dei bacini di utenza" verrebbero assicurati dall'assunzione in servizio dei ricorrenti, in luogo dei soggetti che devono essere estromessi.

Si chiede, pertanto, in subordine rispetto alla richiesta sospensione dell'esecutività, l'adozione di una misura cautelare atipica, tenuto conto che al danno prospettato è possibile ovviare anche ordinando all'Amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato sotto i profili sopra evidenziati, alla luce di quanto dedotto nel ricorso medesimo.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, si chiede

VOGLIA L'ECC.MO T.A.R.

previa sospensione dell'esecutività e/o adozione di una misura cautelare atipica, annullare i provvedimenti impugnati, emettendo ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed ai compensi di giudizio.

Palermo, 28 gennaio 2016

L V

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Giovanni Immordino, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, del 19 aprile 2007, ha notificato per conto dei Sigg.ri **AGRUSA SALVATORE**, nato a Carini (Pa) il 03/12/1967 cod. fisc. GRS SVT 67T03 B780F + **altri (come sopra meglio specificati)** il sujesto ricorso, facendone consegna di copia a

mezzo del servizio postale con raccomandata A/R spedita dall'Ufficio Postale di Palermo 36 (VEDI TIMBRO POSTALE) in data corrispondente a quella del timbro postale:


1) previa iscrizione al n. 3356 del registro cronologico, all'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO - A.S.P. N. 6, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Palermo (cap. 90141) Via G. Cusmano, 24

Raccomandata A.R. n. 7668P695375-3



2) previa iscrizione al n. 3357 del registro cronologico, ai Sigg.ri COLOMA SERGIO, PELLITTERI LUIGI, SCALIA FILIPPO, BARCELLONA RITA, DI TRAPANI ROSARIO, mediante consegna ai sensi dell'art. 170, comma 2, c.p.c. di una copia conforme, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro procuratore costituito Avv. Antonino Nocito in Palermo, Via Alfredo Casella n. 60

Raccomandata A.R. n. 7668P695376-4



3) previa iscrizione al n. 3361 del registro cronologico,
all'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
PALERMO - A.S.P. N. 6, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Li
Vigni e Francesca Lubrano, ed elettivamente domiciliato presso
l'Ufficio Contenzioso del Lavoro Aziendale in Palermo
(cap. 90129) Via Ippolito Pindemonte, n. 88

Raccomandata A.R. n. 7668P6PS360-5

L V

